

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedi :		AZZARO, Relatore	880
PRESIDENTE	874	BASSI ALDO	880, 882, 883
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze	881, 882
Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili [per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti (3187)]	874	SCRICCIOLO	882
PRESIDENTE	874, 875, 877, 878	SOLIANO	881
ANGELINO PAOLO	875, 876	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
DE PONTI	876, 877, 878	SCRICCIOLO, Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-B)	883
SILVESTRI	878	PRESIDENTE	883, 884
TROMBETTA	876	MATARRESE	884
USVARDI, Relatore	874, 875, 876, 877, 878	NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore	883, 884
VESPIGNANI	876	SCRICCIOLO	884
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	877, 878	TROMBETTA	883
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		ZUGNO	884
Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani di un'area demaniale sita nel comune stesso, prospiciente alla Via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7.414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 70.000.000 a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini, Marinella e Malta ed estesa metri quadrati 4.030 (3185)	880	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	880, 883	SGARLATA: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, denominato « ex Casa Ferrarotto » (2868)	885
ANGELINO	881	PRESIDENTE	885, 886
		ANGELINO PAOLO	886

	PAG.
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	886
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	886
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	887

La seduta comincia alle 10.

MINASI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fortuna e Marzotto.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti (3187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti » (3187).

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Il 21 giugno ultimo scorso, dopo un lungo iter parlamentare, la legge « antismog » è stata definitivamente approvata. Soprattutto nelle grandi città del nord (Milano, Genova, Torino) la decisione del Parlamento è stata accolta con viva soddisfazione poiché si spera che l'inverno 1966-1967 si inauguri all'insegna di un controllo graduale, ma efficiente, che limiti e riduca l'inquinamento atmosferico che provoca così gravi danni alla salute pubblica e che in altri Paesi ha già da tempo visto scendere in campo precise leggi « antismog ».

Sarà bene dire subito, però, che i provvedimenti di legge contro l'inquinamento atmosferico avranno una loro ulteriore valida efficacia se il disegno di legge n. 3187 che abbiamo all'esame, riguardante le agevolazioni fiscali per olii da gas per riscaldamento domestico, avrà una rapida approvazione. Il

perché di questa affermazione trae origine proprio dalle molteplici sollecitazioni che da ogni parte politica sono state avanzate alla Camera e al Senato in occasione del voto sull'« antismog ».

I mezzi, infatti, per far sì che l'atmosfera sia meno contaminata trovano la loro identificazione nelle sostanze combustibili che non producono fumi, fuliggini, polveri, gas vari. L'ideale pertanto sarebbe poter usare il gas naturale (il metano) e l'elettricità. Pittsburg — negli U.S.A. — la grande città industriale, ha dopo varie formule di lotta antismog adottato questa, che è radicale e di alto costo. Ma anche usando combustibili particolari come il gasolio si ovvia in notevole parte ai danni provocati dai contaminanti atmosferici, e specie dal riscaldamento domestico. Come è noto infatti gli inquinanti (che si possono dividere in due grandi categorie: gassosi e pulviscolari) si riversano nell'atmosfera da tre fonti principali: riscaldamento domestico, industrie, motorizzazione.

A noi interessa la prima fonte, e ritengo giusto informare gli onorevoli colleghi (essendo stato il sottoscritto relatore sul provvedimento « antismog ») che è una fonte, soprattutto nelle città ad inverno rigido, particolarmente grave.

Lo smog — tipo Los Angeles (come lo chiamano i chimici, per intenderci) che è composto da sostanze carboniose originate dalla combustione del petrolio e derivati — provoca danni notevoli alla salute pubblica. Londra, Milano, Torino, presentano impressionanti statistiche sull'aumento delle malattie e della mortalità.

Basti citare un caso. Nel 1952, a Londra, il fenomeno dell'inversione termica più accumulo di fumi provocò l'aumento invernale di mortalità di 4.000 unità.

Le sostanze carboniose (idrocarburi policiclici, olefine e nafteni) e gli ossidi di azoto che sono contenuti nello smog tipo Los Angeles non sono inizialmente né visibili né irritanti per le mucose. Esposti alla luce del sole per un'ora o più, essi vanno però incontro a delle importanti modificazioni chimiche con formazione di ozono e di perossinitrati, sostanze molto irritanti per le congiuntive. Ulteriori reazioni fotochimiche — catalizzate dagli ossidi di metallo presenti nei gas di scarico — determinano infine la produzione di sostanze brunastre, broncolesive: ecco lo smog vero e proprio, quella coltre grigio-brunstra che nelle giornate di sole svela

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

agli aviatori da lontano la presenza di una grossa città del nord.

A Milano, dove d'inverno vengono bruciate 1.350.000 tonnellate di vario combustibile, la « pioggia » di sostanze inquinanti è enorme. Facilitare, pertanto, attraverso agevolazioni fiscali l'uso del gasolio è estremamente utile alla lotta anti-smog. La nuova legge ne autorizza infatti l'impiego senza le particolari limitazioni adottate nei confronti di altri combustibili a più alta percentuale di zolfo. Ma il prezzo costituisce un ostacolo.

Ora, riducendo come in altri Paesi europei della Comunità, il peso fiscale si agevolerà l'uso degli olii da gas che oltre a ridurre gli effetti nocivi delle nafte pesanti, aumenterà notevolmente il rendimento termico degli impianti di riscaldamento.

Vi è, poi, un aspetto non trascurabile che riguarda la disponibilità in eccesso del gasolio dei nostri impianti, disponibilità che troverebbe subito rapido assorbimento nel campo del riscaldamento.

Il pericolo — così è stato denunciato — era ed è quello che il gasolio per uso domestico, che nel triangolo industriale circolarebbe a migliaia di autobotti, venga distolto per essere destinato ai camion e alle auto che viaggiano con motore *Diesel*. Il dispositivo della legge, all'articolo 3, indica i mezzi di difesa che sono simili a quelli usati per impedire la distrazione del petrolio per uso agricolo dalla sua naturale destinazione: colorante più sostanza « x » rivelatrice. Dure sono, poi, le pene per i trasgressori e noi crediamo che esse bastino da sole ad evitare l'azione di contrabbando che indubbiamente sarà tentata.

In modo particolare sono perseguiti gli autotreni che viaggiano con il gasolio agevolato, ammesso, cioè, a fruire della speciale aliquota ridotta di imposta fissata in 5 lire al litro contro le 48 per uso autotrazione. Questi trasgressori saranno puniti con il ritiro del documento di circolazione.

L'imposta agevolata è fissata in lire 500 al quintale, nella stessa misura dell'aliquota dovuta sul petrolio destinato allo stesso uso, ma con rendimento notevolmente diverso ed in misura leggermente superiore a quella di lire 440 per quintale fissata per gli olii combustibili fluidissimi dal rendimento termico inferiore, però, anch'esso.

L'incremento dell'uso è garantito dalla « antismog », (che prescrive apparecchiature speciali per olii combustibili diversi dal gasolio)

e dalla valutazione economica e sociale

Si dice, infatti, — è l'E.N.I. che lo ha scritto recentemente in una sua rivista — che tutta la produzione annua verrà assorbita nell'arco di un triennio e si punterà agli otto, dodici milioni di quintali all'anno di gasolio per il riscaldamento domestico.

Finanziariamente e qui è il Ministro delle finanze che lo prevede — si avrà, al netto dei cali dovuti alla minor collocazione di altri combustibili, una nuova entrata di 3 miliardi 700.000.000 di lire entro il prossimo triennio.

Il disegno di legge n. 3187, prevede, inoltre, ritocchi alla disciplina (vedi articolo 7) dei distillati petroliferi leggeri e concede cali di giacenza e di trasporto.

Il provvedimento, nella sua ossatura, è pertanto equo.

Da più parti è stata sollevata un'osservazione importante che, a mio giudizio, la Commissione dovrà considerare: si tratta della produzione dell'acqua calda per uso domestico, strettamente legata, per motivi tecnici, al riscaldamento stesso.

Se si riconosce — come pare al Relatore — che fra gli altri obiettivi vi è quello di favorire l'impiego del gasolio, una dizione chiara che elimini qualsiasi equivoco per quanto riguarda la produzione del vapore potrebbe essere accolta.

A mio avviso, all'articolo 1, n. 2 e all'articolo 2, lettera c), dopo le parole « riscaldamento di locali » si potrebbero aggiungere le parole: « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ».

Il disegno di legge, infatti, nelle sue finalità non può non considerare l'estensione del beneficio fiscale oltretutto per il riscaldamento dei locali anche per la produzione di acqua calda.

Pertanto invito gli onorevoli colleghi a considerare positivamente il disegno di legge ed a dare ad esso la loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere al Relatore quali sono le penalità per l'indebito uso di questi gas agevolati.

USVARDI, *Relatore*. L'articolo 6 sancisce l'ammenda fino a 300 mila lire per l'ipotesi di adulterazioni. Quando, invece, venga impiegato gasolio per il funzionamento dei veicoli è previsto il ritiro del documento di circolazione.

ANGELINO PAOLO. La relazione fa, però, riferimento a penalità più gravi: « reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con aumento della reclusione da uno a cinque anni quando il quantitativo distolto supera i 20 quintali »; vorrei sapere se queste penalità sono trasfuse nel disegno di legge.

USVARDI, *Relatore*. Parte di questo dispositivo è contenuto nella legge 2 luglio 1957, n. 474, cui l'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame fa riferimento esplicito. L'articolo 6 prevede le sanzioni solo per il caso di adulterazione, ma per tutto il resto deve farsi riferimento alla legge sopra citata.

ANGELINO. Ritengo che questo provvedimento sia opportuno agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tuttavia, è mia opinione che la stessa legge anti-smog sia troppo limitata. L'articolo 2 di quest'ultima, operando la divisione del territorio italiano nelle due zone A e B, non contempla l'esistenza di cittadine minori.

USVARDI, *Relatore*. La parte finale del medesimo articolo 2 stabilisce la possibilità dell'inserimento, da parte della Commissione centrale, su richiesta, dei comuni interessati.

ANGELINO. Tuttavia, tale richiesta può tardare. Dove il riscaldamento è molto diffuso, nelle città più piccole, l'inquinamento atmosferico non è inferiore a quello dei centri maggiori. Specialmente nelle zone nebbiose, come la Valle Padana, anche cittadine di 40.000-60.000 abitanti presentano in certe giornate condizioni di difficile respirabilità, a causa appunto dell'impiego di olii densi, come l'olio combustibile, che provoca vere e proprie precipitazioni. Facilitando l'impiego degli altri olii, sarà più facile agevolare la trasformazione; tuttavia, mi auguro che la legge venga estesa, senza attendere soltanto l'iniziativa dei comuni.

VESPIGNANI. Noi crediamo che il provvedimento in discussione abbia una sua ragione, che non è soltanto di carattere fiscale; esiste il problema di facilitare l'applicazione della legge anti-smog. Quest'ultima giunge in Italia con ritardo rispetto agli altri paesi ed in un momento in cui la situazione è veramente grave, soprattutto nel nord. Nell'intendimento di facilitare al massimo l'applicazione della legge, è ben giustificato il beneficio fiscale accordato. Bisogna incoraggiare l'uso di questi olii combustibili leggeri e

leggerissimi, nonché la trasformazione degli impianti esistenti, certamente molto costosa. Tuttavia, dubito che sia possibile garantire rapidamente un largo impiego dei suddetti olii, considerate le difficoltà ed i limiti di carattere tecnico che la trasformazione degli impianti esistenti incontra, per esempio, nella zona B, per la quale sono previsti termini molto ristretti. Pertanto, dobbiamo sollecitare gli organi ministeriali a seguire molto da vicino questo processo, affinché, considerate le agevolazioni fiscali, vi sia da parte dei proprietari degli immobili una tempestiva applicazione delle norme.

DE PONTI. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge in discussione, nonché alla modifica suggerita dall'onorevole Usvardi.

TROMBETTA. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, nella formulazione attuale; sono altresì d'accordo sull'opportunità dell'emendamento preannunciato dal Relatore.

Colgo l'occasione per rivolgere alcune raccomandazioni al Governo perché l'agevolazione prevista dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, relativa alle deficienze per giacenza e trasporto dei gas di petrolio liquefatti assoggettati all'imposta di fabbricazione o alla sovrimposta di confine, si applichi anche alle stesse deficienze accertate in passato. Al riguardo deve invero osservarsi che attualmente per la giacenza ed il trasporto dei gas di petrolio liquefatti assoggettati ad imposta si rendono applicabili le norme dettate nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per gli « altri prodotti petroliferi », norme che prevedono tolleranze in misura di gran lunga inferiore a quelle ora contemplate nel disegno di legge in discussione. L'articolo 8 del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, per i gas di petrolio liquefatti assoggettati all'imposta di fabbricazione o alla sovrimposta di confine — cioè destinati alla combustione, con esclusione quindi dei gas impiegati per altri usi che, non essendo soggetti ad imposta, rimangono liberi da controlli fiscali e per i quali quindi non si pongono problemi di cali — allinea le tolleranze a titolo di giacenza e di trasporto a quelle già riconosciute per la benzina, attualmente fra tutte le più elevate. Con ciò non si fa che consacrare con una norma di legge una realtà di fatto di pubblico dominio e già acquisita nella coscienza comune, confermando formalmente un diritto che non può essere contestato agli interessati. Le maggiori tolleranze ora previste dovrebbero quindi applicarsi anche ai cali accertati nel passato e tuttora in contestazione, per

evitare agli operatori la situazione strana e di disagio che si verrebbe a creare. Io potrei suggerire un emendamento dell'articolo 8 aggiuntivo delle seguenti parole: « Le stesse disposizioni si applicano alle differenze di giacenza e di trasporto sui gas di petrolio liquefatti assoggettati all'imposta di fabbricazione o alla sovrimposta di confine, accertate dopo il 1° luglio 1960 ». Tuttavia mi accontento di raccomandare al Sottosegretario che vengano date le opportune disposizioni perché l'agevolazione prevista all'articolo 8 del disegno di legge in esame trovi applicazione anche per il passato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dinanzi all'unanimità della Commissione, che si appresta ad approvare il disegno di legge non posso che compiacermi e ringraziarla. Né credo di dover ripetere le ragioni qui già esposte molto chiaramente dal Relatore e condivise da tutti gli intervenuti. Né ripeto le ragioni che hanno portato il Governo a presentare questo provvedimento: non posso negare che il Ministero delle finanze è stato piuttosto restio nel predisporre il disegno di legge, in quanto l'aspetto più pericoloso di esso è dato dalla distrazione che questo prodotto agevolato potrebbe subire in quanto il prodotto è il medesimo, salvo la colorazione e la adulterazione, che viene utilizzato per l'autotrazione, venendo destinato ai motori *Diesel*.

È appunto perché, onorevoli colleghi, noi siamo ricchi d'esperienza in altri campi, che possiamo dire che questo provvedimento comporterà evidentemente da parte del Ministero delle finanze una notevole azione di vigilanza; tuttavia sembrava anche a noi di non poter resistere al fatto che, affrontandosi in Italia una disciplina tendente alla salubrità con il provvedimento antismog, questa dovesse essere facilitata anche con il mettere a disposizione degli interessati un combustibile che fosse fiscalmente più agevolato di quanto non sia stato fino ad ora il gasolio di cui ci occupiamo.

È stato qui rilevato che il problema più che di combustibile è di bruciatore; infatti i tecnici sostengono che oggi vi sono bruciatori capaci di bruciare tutti i residui dell'olio denso, ma che, in pratica, non sono installati se non in misura assai ridotta; il che pone l'esigenza di un notevole ricambio delle attrezzature.

DE PONTI. Vi è un problema di dimensioni di caldaia.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. I pareri dei tecnici al riguardo possono essere discordi, ma a me premeva sottolineare che esiste questo problema.

All'onorevole Trombetta vorrei dire che terrò senz'altro conto delle sue raccomandazioni. È chiaro che non mi sentirei io stesso di accettare qui un problema di cali che riguarda il gas di petrolio liquefatto, cioè un diverso prodotto, sia pure concorrenziale rispetto a quelli di cui ci occupiamo, senza aver esperito le necessarie indagini.

Posso dire che il Ministero sta revisionando, alla luce dell'esperienza passata, il settore. In applicazione di apposite norme legislative è stato abbandonato il sistema dell'abbuono e si è passati alla contabilità dei cali, in quanto la legge relativa precisa e distingue a seconda dei vettori e dei prodotti petroliferi che si trasportano.

In base agli accertamenti sin qui compiuti può darsi che in taluni settori i cali sono abbondanti ed in altri sono piuttosto ristretti; tuttavia quando tutti gli elementi potranno essere raccolti ed affronteremo il problema dei cali nel quadro di una nuova sistemazione, si terrà presente l'osservazione dell'onorevole Trombetta, che può anche essere fondata.

Sono d'accordo per l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore, agli articoli 1, n. 2 e 2, lettera c), che potrebbe assumere questa formulazione: « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina di convivenze, ospedali ed opifici ».

USVARDI, Relatore. Io limiterei l'emendamento alla dizione che ho già enunciato: « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina », dato che il disegno di legge fa riferimento esplicito al riscaldamento di locali; l'estensione dipenderà dal Governo e non mi sembra opportuno predeterminarla con un emendamento.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In merito al riscaldamento di locali non sorgono problemi. Tutti coloro che si trovano a dover riscaldare locali possono utilizzare questo prodotto. Il problema sorge in quanto nelle utenze oltre che il riscaldamento di locali vi è anche la necessità di procurare il riscaldamento per la produzione di acqua calda. Quando si dice: « acqua cal-

da per uso domestico », la locuzione porta a considerare l'abitazione privata, la famiglia. *Quid* quando non si tratti di famiglie in senso giuridico, ma di convivenze, ospedali e opifici, dove si produce egualmente acqua calda per gli stessi servizi igienici? A me pare che la formulazione cui accennavo non costituisca un'estensione, ma una chiarificazione.

Se, infatti, non precisissimo, resterebbe il dubbio se la norma sia applicabile o meno anche alle convivenze, agli ospedali ed agli opifici; specificando, invece, eliminiamo ogni dubbio interpretativo.

SILVESTRI. Io sarei d'accordo per precisare nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario, in quanto ritengo opportuno che non sia lasciata latitudine agli esecutori per interpretazioni che possono rilevarsi diverse da ufficio a ufficio. Noi sappiamo come le diverse interpretazioni possano nuocere all'applicazione omogenea della legge; sono, quindi, dell'avviso che si debba lasciare meno margine possibile all'interpretazione nell'applicazione della legge e si debba, perciò, aggiungere, nell'emendamento, la dizione prospettata dall'onorevole Sottosegretario.

USVARDI, *Relatore*. Il termine « convivenze » è comprensivo anche di tutto il resto, comprese, ad esempio, le scuole e le case?

VESPIGNANI. Non vorrei che dal termine « convivenze » fossero escluse le convivenze occasionali, quali le mense aziendali.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarà stabilito con circolare cosa si intende per « convivenze »; io sarei del parere, però, di lasciare la dizione più ampia. Nel termine di convivenze si intendono comunque compresi i ricoveri.

Questo concetto è compreso nella espressione « ospedali ed opifici ». La formula, che possiamo chiamare esemplificativa, consente questa estensione.

USVARDI, *Relatore*. In chiave termica, oggi l'apparecchiatura che dà calore dà anche acqua calda. Quindi, se concediamo l'esenzione a chi fornisce calore, dobbiamo concederla anche per chi fornisce acqua calda, e non produce vapore. Quando si è precisato che, per avere l'esenzione, questo tipo di gasolio non deve produrre vapore, è implicita la delimitazione dell'acqua calda. Pertanto mi sembra opportuno mantenere la dizione più generale dell'emendamento da me preannunciato.

DE PONTI. Mi associo al punto di vista del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1.

« Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 è aggiunto:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali ». Nella colonna « aliquota per quintale - lire » in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra " 500 " ».

Il Relatore propone di aggiungere, dopo le parole « di locali », le parole: « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

A seguito della modificazione testé adottata l'articolo 1 risulta così formulato:

« Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350; alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 è aggiunto:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ». Nella colonna « aliquota per quintale - lire » in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra " 500 " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2.

« Alla lettera d), punto 1), della tabella C allegata al decreto - legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 dopo la lettera b) è aggiunto:

« c) per essere ammessi al trattamento degli " oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali ", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto b) ».

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

Il Relatore propone di aggiungere, dopo le parole: « di locali », le parole: « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

A seguito della modifica testé adottata l'articolo 2 risulta così formulato:

« Alla lettera *d*), punto 1), della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *b*) è aggiunto:

« 2) per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1.500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto *b*) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.

(*È approvato*).

ART. 4.

Gli oli da gas adulterati ai sensi del precedente articolo 3 debbono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati dal certificato di provenienza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, qualunque ne sia la quantità.

(*È approvato*).

ART. 5.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su denuncia degli organi competenti, l'immediata sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, del predetto documento di circolazione dei veicoli per il cui funzionamento siano stati impegnati oli da gas ammessi a fruire dell'aliquota ridotta d'imposta stabilita dall'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

Chiunque non osserva le modalità previste dall'articolo 3 per l'adulterazione e per l'applicazione dell'agevolazione è punito con l'ammenda fino a lire 300 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Gli oli minerali distillati di cui all'articolo 1, dopo le operazioni di miscelazione indicate nell'articolo 2, sono estratti dalle raffinerie o dagli stabilimenti di produzione per essere avviati agli impianti ammessi al particolare impiego. Nel caso in cui siano trasferiti a depositi doganali od a quelli assimilati ai doganali di proprietà privata debbono essere custoditi in separati serbatoi e la miscelazione stabilita dall'articolo 2 può essere effettuata, sotto vigilanza finanziaria, in tali depositi, dai quali sono quindi direttamente avviati ai predetti impianti.

I trasferimenti devono essere effettuati sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta di fabbricazione sulla benzina ».

(È approvato).

ART. 8.

Nei limiti in cui sono applicabili alla benzina, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono estese ai gas di petrolio assoggettati alla imposta di fabbricazione od alla sovrimposta di confine istituite con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1959, n. 1167, e con la legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani, di un'area demaniale sita nel comune stesso, prospiciente alla Via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7.414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 70.000.000 a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini Marinella e Malta ed estesa metri quadrati 4.030 (3185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani di un'area demaniale sita nel comune stesso, prospiciente alla Via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7.414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 70.000.000 a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini, Marinella e Malta ed estesa metri quadrati 4.030.

Il Relatore, onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla permuta di due tratti di terreno l'uno appartenente allo Stato (metri quadrati 7.414) e l'altro al comune di Trapani (metri quadrati 4.030). Su detti tratti di terreno il comune di Trapani si propone di costruire il nuovo palazzo di giustizia, mentre lo Stato si propone di edificare la sede degli uffici finanziari di Trapani. Nel 1962 l'Ufficio tecnico era-

riale di Trapani, dopo avere espresso il parere che l'area offerta in permuta dal Comune può ritenersi idonea alla costruzione del palazzo degli uffici finanziari, ha attribuito il valore di lire 157.500.000 al suolo demaniale ed il valore di lire 120.900.000 all'area di proprietà del comune. Tali valori sono stati rispettivamente elevati a lire 291.000.000 e lire 221.000.000 con successiva perizia eseguita a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nel 1965. In conclusione, la permuta avrebbe luogo a condizione che il comune di Trapani versi allo Stato la somma di lire 70.000.000, pari alla differenza tra i suindicati valori. Constatato l'accordo fra le amministrazioni interessate, il Relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASSI ALDO. A prima vista, la permuta sembra vantaggiosa per il comune di Trapani, in quanto quest'ultimo acquisisce 7.400 metri quadrati e ne cede appena 4.000. Io non conosco i criteri seguiti dagli uffici tecnici per le rispettive valutazioni. Le aree tuttavia sono così vicine nella stessa zona della città che ritengo che il prezzo unitario possa essere equivalente. Però, a mio avviso, gli uffici tecnici non hanno tenuto conto che i 7.400 metri quadrati che appartengono al demanio ricadono nel perimetro del piano di ricostruzione regolarmente approvato, che ha valore di legge nei confronti anche del patrimonio dello Stato. Il piano di ricostruzione prevede, in questi 7.400 metri quadrati del demanio, la costruzione di vie e piazze per ben 5.000 metri quadrati; di conseguenza, la quota edificabile dell'area che il demanio cede è appena di 2.400 metri quadrati, mentre i 4.000 metri che il comune cede (dal momento che già insistono su tre strade e, per un lato, su un tratto edificato) sono tutti edificabili. Pertanto, i 4.000 metri quadrati del comune, valutati 221.000.000, danno un prezzo unitario di 55.000 al metro quadrato. Tenuto conto che dei 7.400 metri quadrati ceduti dallo Stato solo 2.400 sono edificabili (infatti, il palazzo di giustizia è progettato per insistere su una superficie di 2.400 metri quadrati), se applichiamo lo stesso prezzo di 55.000 lire su questa area, notiamo che il comune dovrebbe pagare gli altri 5.000 metri quadrati (che ha l'obbligo poi di sistemare a sue spese a strade e piazza) ben 30.000 lire al metro quadrato. Lasciamo stare le considerazioni di merito relative al comune, che realizza il palazzo di giustizia; non mi sembra, in ogni caso, che lo

Stato possa pretendere che il comune paghi il suolo — da sistemare a strade e piazza — alla metà del prezzo pagato per l'area edificabile. Nei piani di lottizzazione per i privati, l'area da destinare a strade e piazze non vale la metà dell'area edificabile. Chiedo pertanto al Sottosegretario di Stato per le finanze dei chiarimenti, per vedere come si arriva all'onere di lire 70.000.000 a carico del comune.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge permette di risolvere due grossi problemi, la costruzione del palazzo di giustizia da parte del Comune e la costruzione del palazzo degli uffici finanziari da parte dello Stato.

È opportuno ricordare che da parte dello Stato si intendeva in un primo momento costruire gli uffici finanziari sul terreno di proprietà demaniale e soltanto in base alla richiesta specifica da parte del Comune si è venuti nella determinazione di effettuare questa permuta.

Per aderire a questa precisa richiesta del comune si è cercato di avvicinare le due parti; e il problema, esaminate le due relazioni da parte dell'ufficio tecnico erariale, evidenzia un aspetto importante: la proprietà demaniale di 7.414 metri quadrati, valutata a 291 milioni, porta un prezzo unitario al metro quadro di 39.000 lire, mentre la proprietà comunale di 4.000 metri quadri, valutata in 221 milioni porta un prezzo unitario di 54.838 mila lire al metro quadrato.

Pertanto la valutazione unitaria del terreno comunale è circa una volta e mezza la valutazione unitaria del terreno del demanio. Si tratta di vedere se questi due lotti — ed in quale misura — possono essere utilizzati.

La valutazione dell'ufficio tecnico erariale sembra più vantaggiosa per il comune di Trapani, che viene a conseguire un risultato positivo.

Il coefficiente di utilizzabilità, di questo terreno del demanio è calcolato nella misura del 90 per cento, mentre il terreno del comune è valutato dall'ufficio tecnico erariale con un coefficiente di utilizzabilità pari all'85 per cento; le valutazioni dei terreni circostanti sono pressoché identiche. Il valore delle aree circostanti la zona demaniale, che, stando a questi valori, è di 39 mila lire al metro quadro, è calcolato dalle 70 alle 90 mila lire al metro quadro, perché si tratta di una zona centrale, ricercata rispetto a tutto il nucleo residenziale, di un'area pianeggiante.

Vorrei dire che lo Stato in questo caso considera l'ente locale come uno dei suoi più validi collaboratori nell'adempimento di compiti ed espletamento di servizi di utilità pubblica.

La distanza tra questi due beni è di circa 200 metri; il terreno comunale è vicino alla stazione ferroviaria ed alla sede dell'I.N.A.M. ed è quindi, anch'esso un buon terreno, ma quello del demanio resta sempre di valore superiore a quello del comune.

L'operazione, in termini economici, non verrebbe quindi ad essere completamente giustificata; ma essa trova la sua giustificazione in quanto adempie ai due grandi obiettivi di far sì che il Comune riesca a realizzare il palazzo di giustizia — che esso debba essere costruito dall'Ente locale o meno è problema che qui non si può discutere — e di dare la possibilità, d'altro lato, anche agli uffici finanziari di poter costruire il nuovo palazzo.

Le due parti, comune e demanio, sono perfettamente d'accordo e continuano a far pressione perché questo disegno di legge possa arrivare al più presto possibile al suo traguardo definitivo.

Pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler aderire in termini positivi al disegno di legge stesso.

SOLIANO. Personalmente non ho nulla in contrario al merito del disegno di legge. Vorrei, però, far osservare all'onorevole Sottosegretario, tenuto conto che questo terreno sarà acquisito dal comune per realizzare gli uffici giudiziari ed il comune sopporterà le spese per l'espletamento di un servizio che non è di sua competenza; che sarebbe il caso di vagliare l'opportunità di riconoscere, in questo negozio, il preminente interesse dello Stato almeno per consentire al comune il beneficio dell'esenzione dell'imposta sui trasferimenti; il comune verrebbe infatti a pagare una somma per realizzare un'opera che non è di sua competenza.

ANGELINO PAOLO. Verrà dato il contributo al comune per il pagamento degli interessi nella costruzione?

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui si tocca il problema delle funzioni che l'ente locale è chiamato ad adempiere per assolvere compiti che non sono di sua stretta competenza.

È certo che il palazzo di giustizia a Trapani non risolverà il problema dell'amministrazione della giustizia all'interno dell'entità comune, ma che esso ha una funzione sul

piano generale. Questo argomento si dovrebbe affrontare nel quadro di una concezione pluralista dello Stato che implica che i compiti debbano gravare sullo Stato e sugli enti intermedi, quali le regioni, le province, i comuni, e (quando saranno realizzati) sui comprensori. Ma tale discussione ci porterebbe troppo lontano.

Ripeto che il terreno comunale è stato valutato in 39 mila lire al metro quadro, quello del demanio in 54 mila lire ed i terreni limitrofi nella misura di 70,90 mila lire al metro quadro. Ora si può anche dire che, per raggiungere un determinato obiettivo del comune, lo Stato debba alienare il proprio patrimonio, ma con ciò si entra in una logica diversa da quella che determina il presente disegno di legge e che in ogni caso dovrebbe essere esaminata sotto un profilo di carattere generale.

Ritengo che l'argomento debba essere preso in esame quando si tratterà di rivedere i compiti dei vari enti all'interno dello Stato.

BASSI ALDO. Io volevo chiedere un chiarimento. Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario mi è sembrato di ricavare che l'ufficio tecnico erariale non ha tenuto conto del piano di ricostruzione, perchè quando ha calcolato un coefficiente di utilizzabilità del 90 per cento per l'area demaniale — a mio avviso — è caduto in errore, perchè il piano di ricostruzione è legge operante nei confronti del patrimonio dello Stato, ed ove lo Stato avesse dovuto costruire i suoi uffici finanziari nella propria area, su 7.000 metri quadrati ne poteva utilizzare soltanto 2.400; e lo scopo della permuta è che mentre i 2.400 metri quadrati bastano al comune per la costruzione del palazzo di giustizia, sono insufficienti per costruire tutti gli uffici finanziari. Il comune, quindi, cede 4.000 metri quadrati totalmente utilizzabili, mentre i 7.400 metri quadrati che acquisisce il comune sono edificabili solamente per 2.400 metri e ben 5.000 metri quadrati sono vincolati per la costruzione di strade e piazza. Quindi il terreno si può valutare anche in misura superiore, ma solo per 2.400 metri quadrati.

Lo Stato non può far pagare al comune 5.000 metri quadri con l'obbligo della sistemazione a strade e piazza ad un prezzo così alto.

Quindi, secondo me, l'Ufficio tecnico erariale ha ignorato che esistevano questi vincoli, stabilendo che l'area si possa sfruttare al 90 per cento, mentre essa invece si può sfruttare al 30 per cento.

Pertanto chiedo il rinvio della discussione (anche perchè la gara per l'aggiudicazione del palazzo di giustizia purtroppo è andata deserta, si dovranno aggiornare i prezzi e si perderà del tempo) augurandomi che la Direzione generale del catasto valuti il bene tenendo conto che l'area è utilizzabile solo per un terzo.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ancora sottolineare che le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale sono state di carattere globale e sono state, fra l'altro, accolte dalle due amministrazioni, comune e Stato. Riceviamo continue sollecitazioni perchè il disegno di legge sia approvato, e con questo contenuto.

La valutazione globale di lire 291.000.000 del terreno demaniale, pari a 7.400 metri quadrati, è stata considerata idonea dall'amministrazione del comune di Trapani, così come la valutazione di lire 221.000.000, del terreno comunale pari a 4.000 metri quadrati. La stessa data di presentazione del disegno di legge, così recente, convalida le mie osservazioni. Non posso quindi essere favorevole al rinvio, che si tradurrà semplicemente in una perdita di tempo forse prezioso, solo per consentire alla Commissione di esaminare i due grossi fascicoli da cui risulta che le due valutazioni sono state ritenute perfettamente idonee.

SCRICCIOLO. Mi vuole spiegare perchè alla distanza di soli tre anni una valutazione fatta dall'ufficio tecnico erariale è stata elevata di 134 milioni, per il terreno dello Stato, e di 100 milioni per il terreno comunale? Dal momento che esistono parametri così mobili da parte degli uffici tecnici erariali e della direzione generale del catasto, il Parlamento non possiede né una visione univoca (della cui difficoltà mi rendo conto, quando, però, si tratta di situazioni diverse per città che si collocano al nord o al sud, ma non nell'ambito della stessa città) né una indicazione che dia la certezza di legiferare sulla base di considerazioni oggettive.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rapporto tra la prima e la seconda perizia, circa i due terreni, ha mantenuto inalterata la proporzione 1,6/1. A distanza di tre anni, inevitabilmente il prezzo dei terreni in una zona centrale di una cittadina come Trapani ha subito una certa levitazione: tuttavia, tale levitazione è avvenuta rispettando il rapporto proporzionale originario.

BASSI ALDO. Insisto sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scricciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (1393-B) già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 aprile 1966 e modificato dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 31 maggio 1966.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di riferire sulle modifiche adottate dal Senato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta Scricciolo, già approvata dalla nostra Commissione, ha subito da parte del Senato una modificazione relativa alla istituzione di una commissione centrale presso la direzione generale delle miniere, nominata dal Ministro dell'industria e del commercio, incaricata di attribuire le indennità di missione che formano oggetto della proposta stessa. Detta commissione è composta dal direttore generale delle miniere, che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo.

A mio avviso, l'emendamento del Senato instaura una innovazione vera e propria in materia di indennità per i dipendenti dello Stato; tali indennità vengono infatti attribuite sia dal centro sia dagli uffici periferici senza bisogno di alcuna commissione. Posso comprendere la opportunità di una commissione che valuti di volta in volta l'indennità relativa a quel personale che per attività di servizio svolga lavori in zone pericolose, lavori di campagna, ricognizioni geominerarie, che comportino rischi e disagi gravi. La stessa

opportunità non si presenta per quanto riguarda le cave e le miniere, che hanno una attività pluriennale; è assurdo che la commissione in questione debba riunirsi per attribuire una indennità di missione relativa allo stesso oggetto, alla stessa cava e magari allo stesso funzionario. Quindi non mi pare che si possa accogliere la modifica nel testo approvato dal Senato; semmai si potrebbe accettare un emendamento nel senso che la commissione possa operare solo per i casi non ordinari e non consolidati.

Questo costituirebbe già un miglioramento, perché il Ministro dell'industria ha posto in rilievo una incongruenza nella proposta di legge, così come emendata dal Senato, infatti mentre prima i funzionari delle miniere percepivano l'indennità, come tutti i funzionari dello Stato, ora deve addirittura decidere una commissione centrale costituita da sette componenti autorevolissimi.

Suggerisco pertanto che l'emendamento del Senato venga ulteriormente emendato nel senso che la maggiorazione del 60 per cento dell'indennità di missione possa essere attribuita al personale delle miniere anche in occasione di sopralluoghi straordinari e che per questi soli casi funzioni la citata commissione. Non sarei, invece, d'accordo che le indennità di missione spettanti al personale del corpo delle miniere, che, per ragioni del proprio servizio debba compiere ispezioni o visite in miniere o cave, debbano essere attribuite dalla commissione. Infatti, dato che le miniere e le cave hanno attività pluriennali, tutte le volte che l'ingegnere capo di una determinata provincia dovesse mandare un funzionario a fare una ispezione o un rilievo, dovrebbe chiedere l'autorizzazione della commissione centrale, con un notevole aggravio e di tempo di lavoro.

TROMBETTA. Udite le dichiarazioni fatte dal Relatore, onorevole Napolitano, proporrei di accettare l'emendamento del Senato solo limitatamente al primo comma, cioè per la parte più dichiarativa, relativa alla determinazione dei diversi ruoli contemplati per le indennità, e di non accogliere invece, l'emendamento del Senato per quanto riguarda il secondo comma, che io proporrei di sopprimere sulla scorta delle osservazioni fatte dal relatore. La motivazione dell'emendamento da me preannunciato può essere sintetizzata in due concetti. In primo luogo noi verremmo a innovare stranamente, creando un principio nuovo che potrebbe essere su-

scettibile di applicazione in altri settori, ed inoltre, verremmo a ritardare enormemente la concessione di questo beneficio, sottoponendolo ad una centralizzazione. Non vedo quale motivo ci possa indurre a ricorrere, a tale sistema perché mentre esso aggrava la procedura, e la rallenta, non offre praticamente sicurezza e garanzie maggiori, posto che questi siano i motivi che il Senato avrebbe tenuti presenti nella modifica adottata.

Lasciando le cose come sono oggi, regolate, noi manteniamo la responsabilità degli uffici periferici nei confronti dei quali agiscono i normali controlli sin qui previsti.

SCRICCIOLO. Come proponente concordo con le dichiarazioni così sensate che sono state fatte dal deputato Trombetta e debbo dire che sono rimasto molto sorpreso per l'emendamento che è stato introdotto dal Senato all'articolo 2 della mia proposta di legge.

Il Relatore ha già lumeggiato alla Commissione il significato della modifica apportata dalla competente Commissione del Senato. In modo particolare a me preme rilevare alla Commissione il fatto, veramente strano, della istituzione di una apposita Commissione presso la Direzione generale delle miniere, nominata dal Ministro dell'industria e del Commercio e che avrebbe addirittura lo scopo di stabilire quali siano volta per volta i casi in cui quella speciale indennità dovrebbe essere concessa.

Gli onorevoli colleghi devono tener presente che si tratta di un'indennità di missione che è regolata da tante altre norme di legge e che siamo in presenza del tentativo di istituire una Commissione con i compiti di supervisione, attribuendo in effetti parte dello stanziamento che è destinato a coloro che effettuano le missioni, a vantaggio di gettoni di presenza per coloro che farebbero parte della Commissione. È questa una verità amara e spiacevole, ma che bisogna dire.

Pertanto, di fronte a questo palese tentativo di creare una Commissione per fini così poco rispettabili, non posso che dichiararmi pienamente consenziente con le considerazioni svolte dal deputato Trombetta e raccomandare alla Commissione di accettare la prima parte dell'emendamento introdotto dal Senato sopprimendo *in toto* il secondo comma.

MATARRESE. Sono costretto a ripetere quel che dissi quanto si discusse per la prima volta in Commissione questa proposta di legge.

In quasi tutta la Puglia per poter scavare pozzi si deve richiedere il parere oltreché del genio civile e dell'ispettorato agrario anche dell'ufficio geologico delle miniere con sede in Napoli. Abitualmente questo ufficio pretende e riceve somme per le spese di missione e poi raramente le missioni vengono effettuate. Ripeto ancora che le missioni o non si devono pagare, ma se si pagano, le missioni devono essere compiute. Noi abbiamo già delle taglie che si continuano a pagare nelle Puglie ed ora si giunge addirittura alla costituzione di una Commissione centrale che assorbirà certamente parte dello stanziamento.

ZUGNO. Condivido le osservazioni fatte dal deputato Scricciolo, in quanto rilevo che l'introduzione di una Commissione ministeriale è superflua perché le indennità di missione sono regolate da apposite leggi e non occorre un organo centralizzato per la loro attribuzione. Inoltre ritengo che l'introduzione di questa Commissione in un ministero per un settore particolare, veramente scuota una certa armonia, in quanto le indennità di missione vengono pagate in tutti i ministeri, ma in nessuno, a quanto mi risulta, si sono costituite delle apposite commissioni. A me sembra che a questo punto noi dovremmo o respingere la modifica apportata al riguardo dal Senato ovvero, subordinatamente, richiedere il parere della I Commissione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il Ministro dell'industria ha già consigliato i Commissari a riflettere su una questione molto importante, che io ho già messo in rilievo nella mia relazione, e cioè che i funzionari del Corpo delle miniere verrebbero ad avere, per effetto della proposta di iniziativa del deputato Scricciolo così come emendata dal Senato, indubbiamente un diverso e peggiore trattamento rispetto a quello riservato agli altri funzionari dello Stato. Inoltre le indennità di missione, in questo caso, vengono disposte dal capo dell'ufficio provinciale il quale è responsabile sotto ogni punto di vista. Praticamente non si capisce l'opportunità della super visione di questa Commissione speciale. La stessa potrebbe avere forse qualche significato quando si trattasse di lavori in località impervie o pericolose e attività di servizio che comporti disagi speciali.

Sono d'accordo pertanto con il proponente e tutti gli altri colleghi nel senso di sopprimere il secondo comma dell'art. 2.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Rela-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1966

tore ha precisato il suo pensiero. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Le indennità di missione spettanti ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere, ruoli del servizio minerario e dell'Ufficio geologico, sono maggiorate del 60 per cento per servizi che comportano visite in miniere o cave, ispezioni a lavorazioni estrattive disagiate e lavori di campagna in località impervie o pericolose.

Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti ».

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

Tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria e del commercio; essa è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 modificato dalla IX Commissione del Senato, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il Relatore ha presentato un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2. Pongo in votazione il manteni-

mento del secondo comma dell'articolo 2 nel testo adottato dalla IX Commissione del Senato di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'articolo 2 della proposta di legge risulta, a seguito della modificazione soppressiva testé adottata, così formulato.

« Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 3 della proposta di legge non sono state apportate modificazioni dall'altro ramo del Parlamento.

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sgarlatà ed altri: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato « ex Casa Ferrarotto » (2868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sgarlatà, Terranova Corrado, Gullotti, Del Castillo, Lettieri, Breganze, Laforgia, Sullo, Urso, Martini Maria Eletta, Merenda, Ruffini: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa Via-

le Luigi Cadorna, denominato ex casa Ferrarotto » (2868).

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto questo provvedimento è già stato al nostro esame in sede referente. In quella occasione facemmo esplicita richiesta affinché lo stesso ci venisse assegnato in sede legislativa, come del resto è avvenuto.

In questa occasione desidero precisare un aspetto che mi pare suscitò perplessità in alcuni colleghi al momento della discussione del provvedimento in sede referente. La questione riguardava a chi in effetti dovesse essere intestata l'autorizzazione a vendere: se al Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, come è detto nel titolo della proposta stessa, oppure alla Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime come appare invece nel contesto dell'articolo 1.

Ritengo che l'autorizzazione a vendere debba concernere la Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime in quanto la stessa ha personalità giuridica come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1957. Pertanto la dizione che appare discordante tra il titolo della proposta e il contenuto dell'articolo 1 potrebbe essere risolta.

Rifacendomi a quanto già accennato nella mia relazione in sede referente mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge che permetterebbe la costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime nonché la sistemazione delle relative adiacenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO. Desidero dichiarare che io voterò contro questo provvedimento perché riscontro troppe ed enormi sperequazioni tra valutazione e valutazione nei casi di vendite di aree demaniali.

Non sono stato mai certamente uno di quelli che ha chiesto di fissare alti i prezzi per la cessione di terreni demaniali, ma non posso dimenticare che anche questa mattina, per quanto concerne Trapani, abbiamo dovuto discutere sulle valutazioni degli uffici tecnici erariali. Ricordo che abbiamo già dovuto constatare le discrezionali valutazioni che sono state fatte per quel terreno in Parma che, pur gravato da servitù di tutte le qualità, ha ricevuto una valutazione dieci volte superiore a quella che è stata fatta per questo terreno. In verità non riesco a capire queste notevoli

sperequazioni, forse determinate da influenze locali.

Pertanto, come ho già dichiarato, voterò contro la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge accettando le osservazioni del Relatore per quanto riguarda l'intestazione dell'autorizzazione a vendere alla Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime.

Il Governo propone un emendamento all'articolo 1 nel senso di sostituire la cifra fissata in lire 14.700.000 con la cifra di lire 15.120.000.

Propone inoltre una diversa formulazione dell'articolo 2 che meglio suoni dal punto di vista della sistematica legislativa. Il testo potrebbe essere il seguente: « L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime ed annesse opere, nonché alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione ». Si tratta come si vede solo di una questione tecnica in quanto prima viene fissato l'obiettivo principale e poi i secondari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, al prezzo di lire 14.700.000, dell'appezzato di terreni di superficie di metri quadrati 3.360, in parte scoperto e in parte coperto da ruderi di fabbricati ad una elevazione, sito in comune di Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 139, ed iscritto al nuovo catasto urbano con le particelle 769, 768, 767 ed 80 del foglio di mappa 45 partita n. 6945 corrispondente, al catasto terreni del comune di Siracusa, alla partita 10.183 foglio 45 numero di mappa 80, 81, 83 (parte) ».

È stato presentato un emendamento da parte del Governo con il quale si propone di sostituire la cifra « 14.700.000 » con la cifra « 15.120.000 ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito della modificazione introdotta, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, al prezzo di lire 15.120.000, dell'appezzato di terreno di superficie di metri quadrati 3.360, in parte scoperto e in parte coperto da ruderi di fabbricati ad una elevazione, sito in comune di Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 139, ed iscritto al Nuovo catasto urbano con le particelle 769, 768, 767 ed 80 del foglio di mappa 45 partita n. 6945 corrispondente, al Catasto terreni del comune di Siracusa, alla partita 10.183 foglio 45 numero di mappa 80, 81, 83 (parte).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione, alle opere annesse ed alla sistemazione delle adiacenze del Santuario della Madonna delle Lacrime, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo: « L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime ed annesse opere, nonché alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito della modificazione introdotta, l'articolo 2 risulta così formulato:

ART. 2.

L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonché alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo titolo della proposta di legge:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato "ex casa Ferrarotto" ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti » (3187).

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli 30

Voti contrari —

(La Commissione approva).

Proposta di legge Scricciolo:

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324,

e aumento della indennità di missione ». (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
- Voti favorevoli	30
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Proposta di legge Sgarlata:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, denominato « ex casa Ferrarotto » (2868).

Presenti	30
Votanti	22
Astenuti	8
Maggioranza	12
Voti favorevoli	17
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minasi, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini e Zugno.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 2868:

Astolfi Maruzza, Carocci, Lenti, Mariconda, Matarrese, Raffaelli, Soliano, Vespignani.

Sono in congedo:

Fortuna e Marzotto.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO